COPIA



COMUNE DI ALTISSIMO

Provincia di Vicenza

N. 59 del Reg. Delib.

N. 6309 di Prot.

Verbale letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to Liliana Monchelato

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Livio Bertoia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALI COMUNALI AD USO FARMACIA SITI AL PIANO TERRA DELL'ALA OVEST DEL PALAZZO MUNICIPALE. PROROGA TACITA. PRESA D'ATTO.

N. 427 REP.

L'anno duemilaquindici addì VENTINOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 18,00 nella sala alle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

REFERTO PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente Deliberazione e' stata pubblicata allo Albo Comunale per 15 giorni consecutivi da oggi.

Addi', 11/11/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Livio Bertoia

Monchelato Liliana Teresa	Sindaco
Dal Cengio Gianclaudio	Assessore
Balestro Flavia	Assessore

PRES.	ASS.
SI	
SI	
SI	

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott. Livio Bertoia.

La sig.ra.Liliana Monchelato nella sua qualita' di Sindaco assume la Presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica	che la	presente	deliberazione,	pubblicata	nelle	forme	di	legge	all'Albo	Pretorio,	e'	divenuta
esecutiva.		_		_								

Addi',	IL SEGRETARIO COMUNALE	NALE		

OGGETTO: Contratto di locazione locali comunali ad uso farmacia siti al piano terra dell'Ala Ovest del Palazzo Municipale. Proroga tacita. Presa d'atto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che la pianta organica delle farmacie del Comune di Altissimo prevede un'unica sede farmaceutica su territorio comunale;
- che alla data odierna la stessa sede è coperta dal Dott. Stefano Aliani che esercita la professione dal 1° giugno 1996 nei locali comunali siti al piano terra (parte) del corpo di fabbrica ala est del palazzo municipale, civico n. 42/b di via Roma catastalmente identificato al catasto fabbricati del Comune di Altissimo al Fg. 3°, Mappale n.820, sub. 10° porzione;
- che gli stessi locali sono stati concessi in locazione giusto contratto rep n. 581 del 19.02.2010, debitamente registrato, con scadenza fissata al 31.01.2016;

Considerato ed altresì preso atto:

- che i citati locali della sede della Farmacia Aliani Stefano del capoluogo di Altissimo di Molino sono tuttora utilizzati a tale scopo;
- che in ordine alla scadenza del contratto di locazione non è pervenuta entro i dodici mesi prescritti alcuna disdetta da parte del locatore e che pertanto è maturato di fatto il tacito rinnovo dello stesso;
- che è intenzione dell'Amministrazione Comunale di Altissimo proseguire l'utilizzo dei locali per ulteriori anni sei salvo più precisi;

Considerato che il servizio svolto dalla Farmacia è destinato all'intera collettività (servizio di fatto reso) con particolare riferimento alla popolazione del Capoluogo, Zona Montagna e zona Campanella del territorio altrimenti costretti a scendere in valle per l'acquisto dei medicinali con evidente disagio specialmente per la popolazione anziana e meno abbiente;

Considerato altresì:

- che il contratto in essere prevede la corresponsione di un canone annuale di locazione di € 1.000,00, inferiore a quello risultante dalle valutazioni commerciali attuali, in virtù delle seguenti considerazioni:
 - o interesse pubblico a mantenere la farmacia nel capoluogo collinare di Altissimo, posizione geografica zona alta del territorio comunale altrimenti non servita da analogo esercizio commerciale;
 - o impegno del farmacista ad esercitare l'attività nel capoluogo collinare, anziché nella frazione di Molino, lungo la strada provinciale, che garantirebbe un maggior ritorno economico;
 - o possibilità per i residenti di beneficiare, insieme all'ambulatorio medico, del servizio reso dalla farmacia, ospitato nel medesimo stabile comunale;
 - o che in deroga all'art. 36 della citata Legge n.392/1978, si intende introdurre nelle pattuizioni contrattuali il divieto di sublocazione e cessione del contratto in considerazione ed a salvaguardia della pubblica proprietà e destinazione dell'immobile;

Atteso e preso atto:

- che le utenze dei servizi (elettricità, acquedotto, telefono, linee telematiche, pulizia dei locali, ecc...) per l'esercizio dell'attività di farmacia sono state direttamente ed autonomamente attivate e gestite a cura e spese del locatario previa predisposizione dei "punti di consegna" da parte della proprietà (locatore);
- che sarà a carico del locatore/proprietario la gestione degli spazi promiscui superficie di accesso ai locali all'interno del corpo di fabbrica, compreso il vano scale interne nonché dell'ascensore a servizio dell'intero corpo di fabbrica in quanto utilizzati anche per l'accesso e frequentazione di locali adibiti a pubblici servizi;
- che i locali saranno riscaldati da impianto autonomo mediante irraggiamento tramite pannelli radianti a soffitto alimentati da energia elettrica;

Atteso altresì che ai sensi dell'art. 48 del Decreto Legislativo 267/2000, fanno capo alla Giunta Comunale i compiti di indirizzo non espressamente riservati al Consiglio;

Visto lo Statuto Comunale:

Visto il Decreto Legislativo 267/2000;

Dato atto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo 267/2000;

All'unanimità di voti favorevoli espressi palesemente nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di dare atto:

- che la sede della Farmacia del Dott. Aliani Stefano, è tuttora individuata nei locali siti al piano terra (parte), già adibiti a tale scopo, dell'Ala Ovest del palazzo Municipale, civico n. 42/b;
- che l'utilizzo dei citati locali di Via Roma n. 42/b, costituenti la sede della Farmacia del Dott. Aliani Stefano del capoluogo di Altissimo, è regolato dal contratto di locazione ad uso diverso dall'abitativo nelle premesse richiamato ed evidenziato;
- che in ordine alla scadenza dello stesso contratto di locazione che maturerà il 31.01.2016 non è pervenuta alcuna disdetta da parte del locatore entro i dodici mesi antecedenti la stessa scadenza;
- che pertanto lo stesso contratto di locazione ad uso diverso dall'abitativo è rinnovato di fatto per ulteriori anni sei;

Di esprimere un atto di indirizzo in ordine al proseguimento dell'utilizzo-locazione, e per le stesse finalità ed uso cui i locali sono tuttora adibiti, degli stessi locali per ulteriori anni sei, salvo disdetta anticipata;

di confermare nelle pattuizioni contrattuali, in deroga all'art. 36 della citata Legge n.392/1978, il divieto di sublocazione e cessione del contratto in considerazione ed a salvaguardia della pubblica proprietà e destinazione dell'immobile;

Di determinare, in deroga alla Legge n.392/1978 e per le motivazioni in premessa esposte, in € 1.000,00 il canone annuo di locazione, oltre le spese di conduzione dei locali;

Di dare atto che la gestione degli spazi promiscui - superficie di accesso ai locali all'interno del corpo di fabbrica, compreso il vano scale interne - nonché dell'ascensore a servizio dell'intero corpo di fabbrica in quanto utilizzati anche per l'accesso e frequentazione di locali adibiti a pubblici servizi sarà a carico del locatore/proprietario;

• che l'adozione dei conseguenti atti gestionali sono in carico al Responsabile Area tecnica, ai sensi del vigente regolamento com.le in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi;

di comunicare, ai Capigruppo Consiliari l'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 267/200.

Con separata ed unanime votazione, espressa in forma palese, la presente deliberazione, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs n.267/200, viene dichiarata immediatamente eseguibile a fronte della necessità di perfezionare il conseguente procedimento amministrativo.-

COMUNE DI ALTISSIMO

(PROVINCIA DI VICENZA)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:

CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALI COMUNALI AD USO FARMACIA SITI AL PIANO TERRA DELL'ALA OVEST DEL PALAZZO MUNICIPALE. PROROGA TACITA. PRESA D'ATTO.

XX

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 29/09/2015

IL RESPONSABILE AREA TECNICA f.to Arch. Alberto Cisco

XX

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 29/09/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE QUALE RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA f.to Bertoia Dott. Livio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. NR. 59 DEL 29/09/2015